



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 548 del 26/08/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO INIZIO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA' DIPENDENTE COMUNALE .

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 in data 05 maggio 2025 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito fino al 30 settembre 2025 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- la Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12 recante "Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, art. 16: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";

VISTA la richiesta della dipendente n. matr. *omissis*, Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato del Comune di Malnate di avvalersi della facoltà di flessibilità del congedo di maternità previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 151 facendo slittare di un mese la decorrenza dell'astensione obbligatoria dal lavoro, a fronte del certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale Regione Lombardia – ASST Sette Laghi in data 02/07/2025, acquisito agli atti dell'Ufficio Personale, attestante l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi del sopracitato articolo;

TENUTO CONTO che:

- l'attività lavorativa della dipendente in parola fino alla fine dell'ottavo mese poteva essere interrotta in qualsiasi momento con conseguente inizio del congedo di maternità;

- la flessibilità poteva essere altresì interrotta per l'insorgere di un evento di malattia certificato nel corso dell'ottavo mese (in tal caso, la lavoratrice sarebbe stata considerata in congedo obbligatorio a decorrere dalla data di inizio della malattia, anche qualora l'evento morboso non fosse correlato allo stato di gravidanza).

PRESO ATTO, quindi, che la dipendente in questione ha lavorato durante l'ottavo mese di gravidanza senza alcuna delle interruzioni sopra citate fino al giorno 07/08/2025 usufruendo del periodo di maternità obbligatorio a partire dal 08/08/2025 fino a n. 4 mesi dopo la data presunta del parto (08/09/2025) e quindi, presumibilmente, fino al 08/01/2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16., comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, tenuto conto che tale periodo di astensione obbligatoria non possa mai essere inferiore ai n. 5 mesi, verranno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post partum;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'inizio del periodo di maternità obbligatoria della dipendente n. matr. *omissis*, Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato del Comune di Malnate dal 08/08/2025 fino a n. 4 mesi dopo la data presunta del parto (08/09/2025) e quindi, presumibilmente, fino al 08/01/2026;
- 2) **DI DARE ATTO** che, così come previsto dall'art. 16., comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, se il parto avverrà in maniera anticipata rispetto alla data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, considerato che tale periodo di astensione obbligatoria non possa mai essere inferiore a n. 5 mesi, verranno aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post partum;
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla dipendente interessata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale**